

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e FIORILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Istituzione dell’assegno di maternità

ONOREVOLI SENATORI. - Presentiamo oggi al Senato questo disegno di legge già proposto nella passata legislatura (atto Senato n. 54), augurandoci che possa essere presto esaminato, vista l'importanza dell'argomento. Con il presente disegno di legge si intendono sostenere, con una corresponsione diretta, le scelte di maternità, analogamente a quanto avviene in Francia ed in altri Paesi europei.

Le scelte di maternità sono a volte scelte più difficili o altrettanto difficili quanto le scelte di «non maternità», sia a causa di carenze od insufficienze di servizi a sostegno delle famiglie, sia a causa di quanto oggi costa far crescere un figlio.

Per questo abbiamo previsto, al fine di rimuovere gli ostacoli alle scelte di maternità,

sia per le non lavoratrici che per le lavoratrici che abbiano un reddito o che appartengano a famiglie con un reddito da lavoro non superiore ai 30 milioni annui, l'istituzione di un assegno di maternità pari a lire 300.000 mensili, da corrispondersi dalla data di inizio della gravidanza fino alla data del compimento del terzo anno di età del bambino.

Alla copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente disegno di legge si provvede mediante una maggiorazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 5 per cento su specifici consumi non ritenuti di prima necessità ed oggi assoggettati ad aliquota del 4 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla scelta di maternità, è istituito un assegno di maternità pari a lire 300.000 mensili, esente dalle imposte sul reddito, spettante, dalla data di inizio della gravidanza fino alla data del compimento del terzo anno di età del bambino, alle donne lavoratrici e non, che abbiano un reddito o che appartengano a famiglie con un reddito da lavoro non superiore ai 30 milioni di lire annui.

2. L'assegno di cui al comma 1 è cumulabile con quelli spettanti nel caso di gravidanze iniziate prima del compimento del terzo anno di età di ciascun figlio.

Art. 2.

1. Alla copertura finanziaria della maggiore spesa derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimata in lire 3.240 miliardi all'anno a regime, si provvede mediante una maggiorazione del 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su specifici consumi non ritenuti di prima necessità ed assoggettati ad aliquota del 4 per cento.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le relative norme attuative.

